

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DELL'OCF

Allegato 1

Disposizioni di attuazione degli articoli 2, commi 2 e 9-ter, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'OCF (adottato con delibera n. 795 del 30 novembre 2016)

Art. 1

(Fonti normative)

1. Le disposizioni di cui al presente allegato sono adottate ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano ai procedimenti di competenza dell'OCF.

2. Nella tabella "A" annessa al presente allegato sono individuati, per ciascun procedimento, la fonte normativa di riferimento, il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il termine entro il quale detta fase deve essere conclusa, nonché l'unità organizzativa competente all'adozione dell'atto finale.

3. Ove non sia diversamente previsto, per i procedimenti di riesame di provvedimenti già adottati si applicano gli stessi termini previsti per il procedimento principale.

Art. 3

(Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte)

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Salvo diversa indicazione contenuta nella tabella, la data di ricevimento è quella di protocollazione.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro il termine di trenta giorni, o in quello eventualmente diverso previsto da specifica norma regolamentare, indicando le cause della irregolarità o incompletezza. In questi casi, il termine del procedimento decorre dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.

Art. 4

(Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio)

1. Salvo diversa indicazione contenuta nella tabella, per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dal primo atto d'impulso dell'OCF.

Art. 5

(Conclusione dei procedimenti)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti indicati nella tabella si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale. I termini per la conclusione della fase istruttoria si riferiscono

alla data di adozione dell'atto finale della fase stessa.

2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui all'art. 3, comma 2, il privato può rivolgere istanza al Direttore Generale ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Art. 6

(Sospensione e interruzione dei termini)

1. Restano ferme le ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.

2. Ove prevista per legge o per regolamento, il responsabile del procedimento comunica agli interessati la data dell'interruzione ovvero quelle di inizio e di termine della sospensione.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore dall'1 dicembre 2016

2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato 1 del Regolamento di Organizzazione e Attività adottate con delibera del 26 novembre 2010.

Tabella “A”

Termini di conclusione e unità organizzative responsabili dei procedimenti dell’OCF

Indice

Sezione I - Procedimenti ad iniziativa di parte

Sezione II - Procedimenti d’ufficio

N.	Procedimento	Termine massimo del procedimento	Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria	Termine massimo della fase istruttoria del procedimento	Unità organizzativa competente all’adozione del provvedimento/atto
SEZIONE I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE					
1	Iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari (art. 13, Regolamento di organizzazione e attività)	90 gg.	Sezione territoriale competente	60 gg.	Comitato Ristretto /Comitato Direttivo
2	Cancellazione dall’albo unico dei consulenti finanziari su domanda dell’interessato (art. 26, c.7, Regolamento di organizzazione e attività)	60 gg.	Sezione territoriale competente	30 gg.	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
3	Variatione degli elementi identificativi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo su domanda dell’interessato (artt. 36 e 37, Regolamento di organizzazione e attività)	60 gg.	Sezione territoriale competente	30gg.	Sezione territoriale competente
4	Decisione sul reclamo avverso l’esito negativo della prova valutativa (art. 7, All. 3 Regolamento di organizzazione e attività)	60 gg	Comitato Direttivo	—	Comitato Direttivo

5	Decisione sul reclamo avverso l'esito negativo della prova valutativa per il caso di inerzia dell'organo competente. (art. 7, comma 4, All. 3 Regolamento di organizzazione e attività e art. 2, cc. 9-bis e 9-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241)	30 gg	Direttore Generale	—	Direttore Generale
6	Adozione dei provvedimenti di cancellazione e variazione per i procedimenti di cui ai nn. da 8 a 13 (art. 5, c. 2, All. 1, Regolamento di organizzazione e attività e art. 2, cc. 9-bis e 9-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241).	Termine pari alla metà di quello previsto per il procedimento originario	Ufficio competente per il procedimento originario	Termine pari alla metà di quello previsto per il procedimento originario	Direttore Generale
7	Decisione sull'istanza di accesso documentale agli atti ai sensi della l. n. 241/1990 (Delibera n. 6 del 6 febbraio 2009)		Sezione territoriale competente	—	Sezione territoriale competente
SEZIONE II PROCEDIMENTI D'UFFICIO					
8	Cancellazione per perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo (art. 27, c. 5, Regolamento di organizzazione e attività)	90gg. se il presupposto viene rilevato direttamente dall'OCF	Sezione territoriale competente per i procedimenti di cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità Ufficio Legale per i procedimenti di cancellazione per sopravvenienza di situazione impeditiva	60 gg.	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
9	Cancellazione per mancato pagamento del contributo di vigilanza (art. 28, c. 1, Regolamento di organizzazione e attività)	Senza indugio (il primo atto di impulso consegue alla comunicazione della Consob di cui all'art. 102, c.2, del Regolamento Intermediari)	Sezione territoriale competente	—	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo

10	<p>Cancellazione per mancato pagamento del contributo di tenuta dell'albo</p> <p>(art. 29, c.1, Regolamento di organizzazione e attività)</p>	<p>90gg.</p> <p>(il primo atto di impulso coincide con la notifica della lettera di avviso di inizio del procedimento di cancellazione)</p>	Sezione territoriale competente	60 gg.	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
11	<p>Cancellazione per radiazione</p> <p>(art. 30, c.1, Regolamento di organizzazione e attività)</p>	<p>Immediata</p> <p>(la cancellazione dall'albo è contestuale alla comunicazione da parte della Consob, mediante il sistema informativo unico, della delibera di radiazione)</p>	—	Immediata	—
12	<p>Cancellazione per decesso</p> <p>(art. 30, c.2, Regolamento di organizzazione e attività)</p>	30gg.	Sezione territoriale competente	—	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
13	<p>Variazioni degli elementi identificativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo</p> <p>(art. 33, c.2, Regolamento di organizzazione e attività)</p>	30gg.	Sezione territoriale competente	30gg.	Sezione territoriale competente